

PARERE N. 04/2006

DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

al fine di emendare il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

“Standard ufficialmente riconosciuto”

I. Generalità

1. Lo scopo del presente parere è valutare l'opportunità di emendare i paragrafi M.A.301, punto 2, e 147.A.105, lettera f), del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione¹. Il motivo di tale attività normativa è chiarire il significato dell'espressione "standard ufficialmente riconosciuto".
2. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso denominata "Agenzia") è direttamente coinvolta nel processo di definizione delle norme. Essa, infatti, coadiuva la Commissione nei suoi compiti esecutivi predisponendo i progetti di regolamento, nonché i loro emendamenti, per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 (in appresso denominato regolamento di base²), adottati sotto forma di "pareri" (articolo 14.1). Essa, inoltre, approva i mezzi accettabili di conformità e il materiale di riferimento da utilizzare nel processo di certificazione (articolo 14.2).
3. Il testo del presente parere, redatto dall'Agenzia, è stato sottoposto per consultazione a tutte le parti interessate a norma dell'articolo 43 del regolamento di base e degli articoli 5, paragrafo 3, e 6 della procedura normativa dell'AESA³.
4. Tale attività normativa è stata inserita nel programma normativo dell'Agenzia per il 2006 e rappresenta l'assolvimento dell'incarico normativo MDM.013.
5. Il presente parere è stato adottato seguendo la procedura specificata nella procedura normativa dell'Agenzia conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

II. Contenuto del parere

6. In risposta al documento di consultazione relativo all'adozione del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione e al materiale correlato AMC/GM, le autorità nazionali e il settore interessato hanno chiesto che fosse precisata l'espressione "standard ufficialmente riconosciuto" contenuta nei paragrafi M.A.301, punto 2, M.A.402, lettera b), M.A.606, lettera f), M.A.608, lettera b), 145.A.30, lettera f), 145.A.40, lettera b) e 147.A.105, lettera f), di detto regolamento.
7. Alcuni commentatori hanno reputato ambiguo il termine "ufficialmente", altri hanno sottolineato che non era chiaro quale autorità/organismo avrebbe dovuto dichiarare ufficiale lo standard. Sono state proposte diverse soluzioni; in primo luogo è stato proposto di chiarire l'espressione con materiale AMC/GM, in

¹ GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240, 7.9.2002, pag.1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione del 24 settembre 2003 (GU L 243, 27.9.2003, pag. 5).

³ Decisione del consiglio di amministrazione concernente la procedura che l'Agenzia deve applicare per emettere pareri, rilasciare certificazioni e pubblicare specifiche tecniche e materiale di riferimento (in appresso denominata "procedura normativa") AESA MB/7/03 del 27.6.2003.

secondo luogo di sostituire l'espressione "standard ufficialmente riconosciuto" con "standard riconosciuto dall'autorità competente" e infine di aggiungere "o regolamenti nazionali" dopo "standard ufficialmente riconosciuto". Visti i vari commenti formulati, l'Agenzia ha riconosciuto che era necessario sviluppare il concetto attraverso una decisione che introducesse materiale AMC/GM per fugare ogni dubbio esistente al riguardo.

8. Inoltre, durante il primo anno di attuazione del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, si è riscontrato che il testo contiene alcuni errori e talune incongruenze in due paragrafi dei suoi allegati in riferimento all'espressione "standard ufficialmente riconosciuto". Il presente parere contiene proposte volte ad affrontare anche tali aspetti. La necessità di rettificare errori e incongruenze riscontrati nei paragrafi M.A.301, punto 2, e 147.A.105, lettera f), del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione ha obbligato l'Agenzia a pubblicare un parere in aggiunta ad una decisione del direttore esecutivo, che era il "prodotto da fornire" inizialmente stabilito da TOR MDM-13.
9. Da un'analisi approfondita del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è emerso che l'espressione "standard ufficialmente riconosciuto" è impiegata varie volte, ma in quattro situazioni chiaramente definite:
 - a) M.A.301, punto 2, Interventi di mantenimento della navigabilità: *"Il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e dell'efficienza dell'equipaggiamento operativo e di emergenza devono essere garantite mediante (...) la correzione di uno standard ufficialmente riconosciuto per quanto concerne eventuali difetti e guasti che possano pregiudicare il funzionamento sicuro"*.
 - b) M.A.402, lettera b), M.A. 608, lettera b), e 145.A.40, lettera b), *"gli attrezzi e l'equipaggiamento dovranno essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto"* e *"L'impresa deve garantire che vengano eseguite la verifica e la calibrazione di tutti gli utensili, delle attrezzature e, in particolare, della strumentazione di controllo, secondo uno standard ufficialmente riconosciuto"*.
 - c) M.A.606, lettera f), e 145.A.30, lettera f), *"Il personale adibito a compiti specialistici (...) deve essere qualificato in base a uno standard ufficialmente riconosciuto"* e *"Il personale adibito ad ogni altro incarico specializzato deve possedere le opportune qualifiche, in conformità agli standard ufficialmente riconosciuti"*.
 - d) 147. A.105, lettera f), *"L'esperienza e le qualifiche di istruttori, esaminatori teorici e addetti alla valutazione pratica devono essere stabilite in modo da rispondere a criteri ufficialmente riconosciuti"*.
10. Il paragrafo 21.A.303 del capitolo K "parti e pertinenze" del regolamento (CE) n. 1702/2003⁴ della Commissione stabilisce che *"La dimostrazione della conformità di parti e pertinenze da installare in un prodotto omologato deve avvenire (...) per*

⁴ GUL 243 del 27.9.2003, pag. 6.

i componenti standard, in conformità agli standard ufficialmente riconosciuti". Per spiegare il significato dell'espressione *standard ufficialmente riconosciuti*, è stato redatto un testo orientativo in GM n. 2 per 21.A.303, lettera c), della decisione 2003/1/RM⁵, nel quale si legge *“per standard ufficialmente riconosciuto si intende uno standard definito o pubblicato da un organismo ufficiale, prescindendo dal fatto che abbia personalità giuridica o meno, che sia ampiamente riconosciuto dal settore del trasporto aereo in quanto rappresentativo di una prassi corretta”*.

11. L'Agenzia ritiene che il contenuto di GM n. 2 per 21.A.303, lettera c), sia applicabile anche, per analogia, ai paragrafi M.A.402, lettera b), M.A.608, lettera b), 145.A.40, lettera b), M.A.606, lettera f), e 145.A.30, lettera f), poiché si tratta del medesimo contesto tecnico di uno standard tecnico preesistente nel settore. Il materiale AMC relativo ai suddetti paragrafi è stato dunque elaborato, per coerenza, in tal senso.
12. Nel caso di M.A.301, punto 2, l'espressione “standard ufficialmente riconosciuto” dovrebbe essere sostituita con “conformemente ai dati specificati in M.A.304 e/o M.A.401” perché, secondo l'intenzione del legislatore, tale espressione doveva significare dati approvati secondo i regolamenti applicabili.
13. Infine, l'espressione “criteri ufficialmente riconosciuti” nel paragrafo 147.A.105, lettera f), pare essere un errore editoriale in quanto il corrispondente paragrafo recita: “L'esperienza e le qualifiche di istruttori, esaminatori teorici e addetti alla valutazione pratica devono essere stabilite in modo da rispondere a criteri ufficialmente riconosciuti”. Quando è stato adottato il regolamento n. 2042/2003 della Commissione, secondo l'intenzione del legislatore, l'esperienza e le qualifiche di istruttori, esaminatori teorici e addetti alla valutazione pratica avrebbero dovuto essere invece accertate dall'autorità competente. Pertanto, la frase “stabilite in modo da rispondere a criteri ufficialmente riconosciuti” dovrebbe essere sostituita con: “stabilite secondo criteri pubblicati dall'autorità competente”.

III. Consultazione

14. Affinché la consultazione si svolgesse nel migliore dei modi, il 12 gennaio 2006, sul sito web dell'Agenzia, è stato pubblicato un avviso di proposta di emendamento – NPA 01/2006 – (www.easa.europa.eu). L'Agenzia ha peraltro pubblicato l'avviso unitamente al progetto di parere dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
15. Alla data di chiusura, l'Agenzia aveva ricevuto 12 commenti da autorità nazionali, organizzazioni di categoria e privati.

⁵ Decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia del 17 ottobre 2003 sui mezzi accettabili di conformità e il materiale di riferimento per la parte 21 (AMC/GM per la parte 21).

16. Tutti i commenti pervenuti sono stati recepiti e inseriti in un documento di risposta ai commenti (CRD) pubblicato unitamente al presente parere sul sito web dell'Agenzia. Detto CRD contiene un elenco di tutte le persone e le organizzazioni che hanno formulato commenti, nonché le risposte dell'Agenzia.
17. I commenti erano per la maggior parte favorevoli al compito normativo, chiedevano alcune rettifiche materiali (disposizione del testo, rinumerazione, ecc.) e sono stati presi in considerazione.
18. Secondo l'articolo 8 della procedura normativa standard dell'AESA, il CRD è stato pubblicato sul sito web dell'Agenzia (www.easa.europa.eu) in data 5 luglio 2006.
19. Alla data di chiusura, vale a dire il 5 settembre 2006, all'Agenzia non erano pervenuti ulteriori commenti.

IV. Valutazione dell'impatto normativo

20. Intento del parere

Lo scopo del NPA 1/2006 era chiarire il concetto di standard ufficialmente riconosciuto attraverso materiale AMC per il capitolo M e la parte 145, nonché modificare il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione per rettificare errori e incongruenze riscontrati nei paragrafi M.A.301, punto 2, e 147.A.105, lettera f).

21. Alternative

Inazione: Nessuna chiarificazione dell'espressione "standard ufficialmente riconosciuto" come richiesto dalle parti interessate, nessun intervento per quanto concerne errori e incongruenze riscontrati nel regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione.

Presente parere: Chiarificazione del significato dell'espressione "standard ufficialmente riconosciuto" e rettifica degli errori e delle incongruenze riscontrati nel regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione.

22. Settori interessati

Singoli od organizzazioni preposti alla manutenzione di aeromobili, nonché istruttori, esaminatori teorici e addetti alla valutazione pratica, oltre che organizzazioni preposte alla formazione.

23. Impatti

Sicurezza: Il parere chiarifica la situazione fugando dubbi ed equivoci, per cui è utile ai fini della sicurezza.

Economici: Nel primo caso, le parti interessate continueranno ad agire come agiscono attualmente: l'impatto economico è dunque nullo. Le conseguenze finanziarie della seconda alternativa, volta ad ufficializzare le prassi correnti, sono modeste.

Ambientali: Non si prevede alcun impatto.

Sociali: Non si prevede alcun impatto.

Altri requisiti dell'aviazione al di fuori dell'ambito di competenza dell'AESA:
Non si prevede alcun impatto.

Requisiti normativi stranieri paragonabili: Nessuno.

24. Conclusione della valutazione dell'impatto normativo

Alla luce di tale valutazione dell'impatto normativo, l'Agenzia ritiene giustificato promuovere le proposte in questione.

Colonia, 13 dicembre 2006

P.GOUDOU
Direttore esecutivo